Sent. n. 40/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

dr.	Luigi CIRILLO	Presidente
dr.	Rocco LOTITO	Consigliere relatore
dr.ssa	Daniela PIACENTE	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. 9314 del Registro di Segreteria, promosso nei confronti della Banca Credito Cooperativo Magna Grecia, tesoriere del Comune di Montemurro, per il conto giudiziale 22759 relativo all'esercizio finanziario 2023.

Vista la relazione n. 3/2026, depositata in data 5 marzo 2026 dal Magistrato istruttore designato per l'esame dei conti giudiziali;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

udito, nella pubblica udienza del 14 luglio 2026, con l'assistenza del Segretario del Collegio dott.ssa Angela Micele, il Pubblico Ministero nella persona del dott. Andrea Luberti, che concludeva come da verbale di udienza;

premesso in

FATTO E DIRITTO

1. Con relazione di deferimento 3/2026, depositata in data 5 marzo 2026, il

Magistrato istruttore chiedeva la fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio avente ad oggetto il conto epigrafato, reso dalla convenuta Banca Credito Cooperativo Magna Grecia in qualità di agente contabile/tesoriere del Comune di Montemurro.

Il Magistrato istruttore rimetteva alla valutazione del Collegio la preliminare questione della procedibilità dell'esame del conto, il quale risultava depositato privo della parificazione (intesa come attestazione di conformità alle scritture dell'Amministrazione di appartenenza del contabile stesso, prevista ex art. 618 del r.d. n.827/1924, agli esiti delle prescritte operazioni di revisione). Il Magistrato istruttore evidenziava che la costituzione in giudizio dell'agente contabile, ai sensi dell'art. 140, commi 1 e 3 del codice di giustizia contabile avviene *per tabulas* con il deposito del conto "munito dell'attestazione di parifica"; ciò determinava l'impossibilità di promuoverne la regolarizzazione da parte del giudice designato, come in passato previsto dall'art. 28 dal regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti di cui al r.d. 1038/1933, peraltro espressamente abrogato dalle nuove norme (art. 4, allegato 3, d.lgs 174/2016). Ad avviso del Magistrato istruttore, a tale conclusione conducevano anche le disposizioni di cui agli artt. 139, comma 2, e 145, comma 3, del codice di giustizia contabile, che rispettivamente subordinano il deposito del conto da parte del responsabile del procedimento alla sua previa parificazione ed assegnano al magistrato relatore il compito di accertare l'avvenuta parificazione preliminarmente all'esame di competenza.

2. Con decreto presidenziale del 12 marzo 2026 – comunicato a mezzo PEC (unitamente alla relazione) all'Ente, e da quest'ultimo notificato all'agente contabile – veniva fissata per la discussione dell'epigrafato giudizio l'udienza

del 14 luglio 2026, e con separato decreto veniva nominato il giudice relatore.

3. All'odierna pubblica udienza, data per letta la relazione di causa previa acquisizione del consenso del P.M., quest'ultimo concordava con le richieste formulate nella relazione di deferimento. Quindi il giudizio passava in decisione.

4. Tanto premesso in punto di fatto, in punto di diritto, quanto alla questione pregiudiziale sollevata dal magistrato relatore, va precisato che in linea di principio la improcedibilità del giudizio può essere pronunziata non in qualsivoglia caso di irregolarità o nullità del conto presentato, ma solo nei casi:

a) di inesistenza giuridica o fattuale del conto, nel senso che il conto presentato non è semplicemente nullo o irregolare per incompletezze o errori, ma privo dei requisiti minimi di forma-sostanza necessari per qualificarlo come tale e procedere al suo esame, come ad esempio la sottoscrizione dell'agente contabile (essendo la spendita del nome requisito di esistenza giuridica dell'atto e di assunzione della relativa responsabilità) o le quantità dei beni maneggiati (per i conti a materia);

b) di mancanza di una condizione di procedibilità (come la parificazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 139 comma 2, dell'art.140 commi 1 e 3 e dell'art. 145 comma 3 c.g.c.).

4.1. In particolare, la parificazione del conto giudiziale dell'agente contabile (intesa come dichiarazione che certifica la regolarità contabile e la conformità del conto giudiziale con le scritture detenute dall'amministrazione: cfr. l'art. 618 del R.D. n. 827/1924, e il punto 4.2. dell'Allegato 4/2 – principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – annesso al d.lgs. 118/2011) deve ritenersi imprescindibile presupposto processuale per l'instaurazione del

giudizio di conto, in quanto:

a) la parificazione del conto prima del suo deposito è espressamente imposta da norme di carattere generale (art. 139 comma 2 c.g.c., art. 618 R.D. 827/1924, punto 4.2. dell'Allegato 4/2 – principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – annesso al d.lgs. 118/2011);

b) solo il deposito del conto unitamente alla parificazione costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio (ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 140, comma 3 del c.g.c.);

c) il giudice relatore, prima di procedere all'esame del conto, deve verificarne la parificazione (ai sensi dell'art.145 comma 3 c.g.c.).

Del resto, sulla imprescindibilità della parificazione per il deposito del conto stesso presso le competenti sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e per l'esame giudiziale dello stesso si sono pronunziate anche le Sezioni Riunite (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede consultiva, adunanza del 10 settembre 2020, parere n. 4/2020).

4.2. Tanto premesso in generale, nella concreta fattispecie in esame risulta *ex actis* che il conto all'odierno esame è stato depositato a questa Corte privo della parificazione o di un equipollente visto per regolarità del soggetto a ciò deputato dall'ente.

Pertanto, in mancanza del predetto fondamentale presupposto processuale, il giudizio di conto instaurato con il deposito del conto indicato in epigrafe deve essere dichiarato improcedibile, in forza delle disposizioni sopra richiamate.

4.3. Deve peraltro evidenziarsi che in corso di causa (in data 16.6.2026) l'amministrazione ha provveduto a depositare, oltre al conto giudiziale, la determinazione di parificazione n.11/2024 regolarmente redatta e firmata (ed

erroneamente non trasmessa a suo tempo) dall'amministrazione, onde può procedersi alla iscrizione a ruolo del conto e della parificazione, con nuovo numero di ruolo, decorrendo solo dal deposito di tali atti il termine quinquennale per l'esame.

5. Atteso che la improcedibilità risulta imputabile non all'agente contabile ma alla omessa parificazione da parte dell'amministrazione, non può configurarsi una soccombenza in senso tecnico del convenuto tesoriere, che non si è costituito, onde non vi è luogo alla pronunzia sulle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando:

- dichiara improcedibile il giudizio di conto iscritto al n. 9314, relativo al conto giudiziale n. 22759, nei sensi di cui in parte motiva;
- dispone iscriversi a ruolo, con nuovo numero, il conto giudiziale con la relativa determina di parificazione.

Nulla per spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 14 luglio 2026.

L'estensore	Il Presidente
f.to digitalmente	f.to digitalmente
(Rocco LOTITO)	(Luigi CIRILLO)

Depositato in Segreteria il 10 agosto 2026

Il Funzionario responsabile

del Settore Giudizi

Dott.ssa Angela Micele

firmato digitalmente